



**CITTÀ DI CAPRI
Provincia di Napoli
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Procedura aperta a norma dell'art. 60 del D. Lgv. 50/2016 per individuare un O.E. per l'affidamento esterno delle aree demaniali in C.D.M. al Comune di Capri dalla Regione Campania per la gestione del parcheggio con custodia di veicoli e del servizio di alaggio, varo e sosta invernale di piccole imbarcazioni in località Marina Grande - "Molo Pennello" fino al 31.12.2017 (data di scadenza della C.D.M. 4/2015) con possibilità di proroga per un ulteriore anno in caso di rinnovo della medesima C.D.M..

Ente appaltante: Comune di Capri - Settore V - Polizia Municipale. - Piazza Umberto I 80073 Capri (NA) - Tel. 08118386203 – www.cittadicapri.it - poliziamunicipale@cittadicapri.it

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del parcheggio con custodia di veicoli ed il servizio di alaggio, varo e sosta invernale di piccole imbarcazioni nell'area di C.D.M. al Comune di Capri sita in località Marina Grande denominata "Molo Pennello" nei termini e con le modalità descritte nella C.D.M. della Regione Campania e dal presente capitolato speciale di appalto.

La ricettività del presente spazio pubblico è stabilita secondo la capacità rispetto ai grafici/planimetrie allegate e la sistemazione nei singoli stalli può variare in relazione alle diverse sistemazioni:

IL TUTTO COME DA PLANIMETRIE ALLEGATE

Categoria del servizio: Servizio di parcheggio veicoli con custodia.

Luogo di esecuzione: Comune di Capri in località Marina Grande "Molo Pennello".

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività ed effettuare tutte le comunicazioni/segnalazioni/autorizzazioni presso altri Enti, se previsti (cfr. il Decreto Dirigenziale nr. 177 del 30/07/2013 della Regione Campania avente per oggetto la "Regolamentazione e Disciplina delle Attività e degli usi nel Porto di Marina Grande, Comune di Capri") – (cfr. art. 68 Codice della Navigazione). Inoltre, dovrà dotarsi di idonea dotazione antincendio conforme alla normativa vigente sia per quanto riguarda i veicoli che per la sosta dei natanti.

Il servizio di parcheggio con custodia, consentito limitatamente alle seguenti categorie di veicoli, sarà svolto con il seguente orario:

Dalle ore 06:00 alle ore 23:00 nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno (salvo diverso periodo indicato nella C.D.M.) secondo il seguente tariffario che dovrà essere esposto e ben visibile:

CICLOMOTORI E MOTOCICLI: Euro 0,50 ora o frazione;

AUTO: Euro 1,50 ora o frazione;

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTO MERCI (MAX MT. 5,50 DI LUNGH): Euro 2,00 ora o frazione.

È previsto l'utilizzo di abbonamenti mensili per soli residenti e nell'ordine del 20% dei posti disponibili per le auto e del 50% per ciclomotori e motocicli a due ruote. Le tariffe sono di Euro 60,00 mensili per ciclomotori e motocicli a due ruote e di Euro 100,00 per auto. Non sono ammessi

abbonamenti veicoli merci.

Eventuali soste per veicoli merci superiori ai mt. 5,50 di lunghezza dovranno essere autorizzate dalla Polizia Municipale previa disponibilità di spazi e la tariffa sarà di Euro 3,50 all'ora o frazione.

Il servizio di alaggio, varo e sosta invernale è dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno (salvo diverso periodo indicato nella C.D.M.). secondo le seguenti tariffe:

BOSTON – DOLPHIN CABINATI – PILOTINE – SPARVIERO – CALAFURIA – BARCHE A VELA CABINATI ED ALTRE TIPOLOGIE CHE NECESSITANO DI INVASATURA – ALAGGIO E VARO –

Fino a mt. 6 Euro 115,00 – Oltre mt. 6 fino a mt. 7 Euro 155,00 – Oltre mt. 7 fino a mt. 8 Euro 240,00 – Oltre mt. 8 fino a mt. 9 Euro 390,00 – Oltre mt. 9 fino a mt. 10 Euro 500,00.

GOZZI NORMALI E LANCE – ALAGGIO E VARO –

Fino a mt. 4 Euro 80,00 – Oltre mt. 4 fino a mt. 6 Euro 100,00 – Oltre mt. 6 fino a mt. 7 Euro 130,00 – Oltre mt. 7 fino a mt. 8 Euro 160,00 – Oltre mt. 8 fino a mt. 9 Euro 250,00 – Oltre mt. 9 fino a mt. 10 Euro 330,00.

Tutte le tariffe sopra indicate sono comprensive di IVA.

Sono ammesse piccole operazioni di ordinaria manutenzione ai natanti effettuate solo ed esclusivamente dai rispettivi proprietari, e nel rispetto delle vigenti normative ambientali e di sicurezza e, comunque ad esclusiva responsabilità dei rispettivi proprietari.

Per quanto attiene le tariffe per la sosta invernale, ci si riporta al **DISCIPLINARE TIRO A SECCO NATANTI PER SOSTA INVERNALE IN LOCALITA' "MOLO PENNELLO"**

Modalità ed Importi per sosta invernale delle imbarcazioni come da **"Disciplinare Tiro a secco Natanti ed Imbarcazioni."**

E' sempre vietata la sosta della gru nell'area in concessione se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo o per particolari emergenze preventivamente segnalate ai competenti uffici.

Il servizio di alaggio e varo dovrà essere effettuato con le modalità di cui al Decreto Dirigenziale 177/13 della Regione Campania e dell'Ordinanza 10/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.

Art. 2 - Forma della concessione

La concessione per la gestione del servizio sarà aggiudicata mediante procedura aperta al miglior offerente con le modalità stabilite dal Bando di Gara e dal presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di non procedere all'aggiudicazione della gara di appalto. Saranno escluse dalla gara le offerte fatte a ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.

Art. 3 - Durata della concessione

Come indicato nel Bando di Gara, fino al 31.12.2017 (data di scadenza della C.D.M. 4/2015 prorogata) con possibilità di proroga per un ulteriore anno in caso di rinnovo della medesima C.D.M. e sempre nell'ambito di validità della C.D.M. della Regione Campania decorrente dalla firma del contratto previa autorizzazione dell'Autorità competente (Regione Campania) ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

E' vietata qualsiasi sub-concessione del servizio. Il Comune potrà risolvere, previa diffida, il rapporto qualora siano accertate violazioni da parte del concessionario agli obblighi assunti, tali da arrecare grave pregiudizio al corretto andamento dell'attività di gestione del servizio in oggetto.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo economicamente più elevato.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il

funzionamento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, con particolare riferimento al C.d.S..

Sono a totale carico del concessionario tutti gli interventi di segnaletica sia orizzontale che verticale necessari alla piena e corretta fruibilità del parcheggio ed i relativi oneri, nessuno escluso, attenendosi alle indicazioni del Comando di Polizia Municipale.

Il concessionario si impegna a gestire i parcheggi affidati, esigendo il pagamento delle tariffe orarie poste a carico degli utenti del servizio, nel rispetto degli orari e dei giorni indicati dal Comune. L'Ente si riserva di modificare il calendario e gli orari indicati, con provvedimento motivato, in caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio. Il Comune si riserva l'utilizzo parziale o totale delle aree per organizzazione di eventi, fiere/mercati. In tal caso verrà calcolato l'importo di Euro 300,00 per ogni giorno di mancata fruizione delle aree che sarà decurtato sul canone da versare al Comune nella mensilità successiva.

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa fiscale e così come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 15 del 23 luglio 1993, provvederà all'emissione della ricevuta all'atto della riscossione del corrispettivo; sulla medesima sarà apposta la seguente indicazione: "corrispettivo per il servizio di parcheggio - giorno/ dalle ore alle ore Tale ricevuta verrà conservata dal cliente per tutto il periodo pagato, ed esposta, in maniera visibile, sul parabrezza del proprio veicolo. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti il servizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. Il concessionario garantisce il corretto ed efficiente espletamento del servizio unitamente al rispetto delle normative in materia ambientale, di sicurezza ed antincendio, ed è assoggettato ai controlli che il Comune dispone per la verifica di tale efficienza.

Art. 6 - Personale

Il concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale.

Il concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, e pertanto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che consenta una facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in tema di lavoro sulle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti sono ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi e previa comunicazione al Comune che potrà negarle se ritenute non compatibili con l'interesse dell'Ente. Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre al concessionario è fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione, con massimale minimo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di cui copia sarà rilasciata al comune.

Il Comune viene comunque riconosciuto indenne, da parte del concessionario, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Ove insorgano e vengano riscontrate situazioni di contrasto con l'utenza, previa specifica contestazione di addebiti da parte del Comune, il concessionario si obbliga a richiamare e se necessario a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento commisurato ad un corretto svolgimento del servizio.

Il concessionario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

Art. 7 - Attivazione del servizio

Per l'esercizio del parcheggio, le aree di circolazione indicate vengono ripartite in stalli di sosta per i motoveicoli, tracciati a cura e spese del concessionario secondo le modalità indicate dal concedente nel rispetto della normativa a tutela dei diritti dei disabili. E' in facoltà

dell'Amministrazione proporre in qualsiasi momento aree supplementari da affidare in gestione al concessionario.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario individua un referente responsabile dell'attività oggetto del presente atto.

Il concessionario si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sul concessionario, il quale si impegna a stipulare una polizza di assicurazione, come previsto dal successivo art. 13. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 - Servizio controllo sosta

La sosta nei parcheggi deve essere effettuata dagli utenti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Chi usufruirà arbitrariamente del parcheggio sarà perseguito ai sensi del vigente Codice della Strada e/o Codice della Navigazione. Nel caso in cui la sosta venga protratta oltre l'orario consentito, ovvero oltre l'orario di servizio degli addetti senza che venga effettuato il pagamento della tariffa, o comunque nei casi in cui non venga corrisposta detta tariffa, il concessionario provvederà al recupero del credito applicando una maggiorazione di **€10,00** (Euro dieci).

Art. 10 - Canone di concessione

Il canone di gestione sarà pari al risultato derivante dall'offerta, esclusivamente in aumento, sul prezzo posto a base d'asta annuo determinato in Euro 70.000/00 (settantamila) al netto d'I.V.A.. Il canone, così determinato, verrà corrisposto al Comune, in rate mensili da versare entro i primi sette giorni di ogni mese. Per eventuali somme non versate alla scadenza prestabilita il concessionario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente ferma restando la facoltà dell'amministrazione di avvalersi di quanto disposto al successivo art. 16. Anche in deroga degli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile qualsiasi versamento del gestore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e spese e successivamente alla liquidazione del canone. **Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione sollevata dal concessionario non potrà in alcun modo autorizzare il concessionario stesso a sospendere e/o modificare il pagamento del canone secondo le scadenze e importi pattuiti.**

Alla scadenza dei sette giorni del secondo mese di ritardo dei pagamenti verrà escussa direttamente e senza alcun preavviso la Polizza definitiva di cui al successivo art. 13.

Art. 11 - Tariffe

Le tariffe da applicare sono quelle sopra riportate.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta aggiudicataria, a terzi ed agli utenti del servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Capri da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla gestione del servizio di cui al presente capitolo. Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi. Il concessionario deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative:

- Polizza *RCTI O* a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, con un massimale minimo di 1.000.000,00 (unmilione/00) con copia da consegnare al comune.

Art. 13 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una cauzione pari al 10% dell'importo complessivo del canone relativo a tutto il periodo, così come risultante dall'esito concorsuale a prima richiesta senza B.P.E.

La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve inoltre prevedere che il Foro competente, in caso di controversia con il beneficiario, è esclusivamente quello di Napoli. La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
- b) mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata alla scadenza o reintegrata in caso di utilizzo.

Art. 14 - Controlli, vigilanza e rendicontazione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute in questo Capitolato, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali.

Il Comune vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione del servizio svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario circa la gestione del servizio stesso. Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessaria al controllo.

Art. 15 - Penalità

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto nel programma di gestione, sarà applicata una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1000,00 (mille/00) in ragione della gravità dell'inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, in particolare per quanto riguarda il non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta. In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art. 13. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione.

Art. 17 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, spese di pubblicazione (da rimborsare entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva), belli, registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 21 - Norme finali

I termini e le comminatoree del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario. Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. Allegato al Capitolato Planimetrie fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale